

DISSERTAZIONI

S U

DELLE PUBBLICHE, E PRIVATE VIOLENZE,

O S I A

SU DE' DIRITTI DELLA GUERRA.

S U

LE LEGGI DELL' ONORE.

S U

I DOVERI DE' GIUDICI.

D I

MASSIMILIANO MURENA,

Ufficiale della Segreteria di Stato, del Ripartimento della Giustizia, e delle Grazie

D I

FERDINANDO IV.

RE DI NAPOLI, DI SICILIA &c. &c.

TERZA EDIZIONE.

GATTINI

D
53N A P O L I
MDCCLXXIII.

PRESSO I FRATELLI RAIMONDI.



DONO EREDI DI

NICOLA E NICOLETTA GATTINI

LO STAMPATORE:

*T*Ra le opere del chiarissimo filosofo, e giureconsulto D. Massimiliano Murina, sono molto stimate le tre dissertazioni su i diritti della Guerra, su le Leggi dell' onore, e su i doveri del Giudice: quindi dopo due edizioni, essendo divenute rarissime, e ricercate, ho stimato io di farne la terza, per comodo di chi voglia provvedersene. La dissertazione su le Leggi dell' onore, ha il raro pregio d'esser servita di qualche regolamento, alla moderna legislazione del Re di Danimarca, in certi punti di economia di quello Stato, con adottarsene anche le parole; e di essere stata altresì nella prima edizione, dall' autore dedicata, a S. Ecc. il Signor Principe di Belmonte Ventimiglia, Maggiordomo maggiore di S. M. Personaggio, che per l'alta nobiltà del suo sangue, per la chiarezza della mente, mirabile destrezza negli affari, e consumata probità di vita, ha pochi eguali in Europa, nella
sua

sua luminosa gerarchia. Or di queste dissertazioni, se bene dalla loro lettura se ne conosca il valore, e per la fama, che ne corre fra' dotti, e per le traduzioni fattene in istraniera lingue; pure mi è piaciuto di stampare al fine, alcuni pubblici giudizj di letterati; acciò si vegga, che non per moltiplicare il numero de' libri, oggimai reso noioso, mi sono indotto a tale nuova edizione; ma per fare un servizio al Pubblico studioso.

DISSERTAZIONE I.

S U

DELLE PUBBLICHE

E

PRIVATE VIOLENZE

O S I A

SU DE' DIRITTI DELLA GUERRA.

CAPITOLO I.

Che cosa sono le pubbliche, e le private violenze: la guerra, le armi: e il lor uso.

IRomani, che sovr' ogni gente ebbero nel mondo il gran vanto di saper vincere, e governare; nelle cui rimaste leggi, benchè finito il lor tempo, e atterrata la lor signoria, pur ne vive in parte quell'alta ragione, onde varj regolamenti dipendono; ben provvidero contro delle violenze, che sono il massimo turbamento della pace degli uomini. Cesare gran genio della guerra, e politico, e scienziato, paragonato perciò da Cicerone (1) ai primi dotti d'allora, che ne' suoi varj governamenti della Repubblica molte leggi stabilì, anzi curava di ridurne l'ingente mole (2); fu

A 2 co-

(1) *In Bruto.*

(2) *Suet. in vita Cæs.*

4 DELLE PUBBLICHE
colui, che preso argomento dalla legge
del Tribuno Plauzio (1), distinse le vio-
lenze; e diede campo ad altri provve-
dimenti de' seguenti Giureconsulti, e
Imperadori: uniti perciò dalla raccolta
Giustiniana sotto i titoli delle leggi
Giulie (2).

Le violenze secondo tali leggi, e se-
condo la lor materia, sono pubbliche, e
private. Pubbliche, le contrarie alle co-
se, e al diritto pubblico (3): private,
le contrarie alle cose, e al diritto priva-
to. Le leggi Giulie sebbene parlano a'
cittadini, hanno ancora del rapporto
agli stranieri; e quindi entrano nel gius
delle genti, o sia naturale. Così la leg-
ge di Ulpiano, per la tutela degli amba-
sciadori, e della lor corte (4): e quella
degl' Imperadori Leone, e Antemio (5)
pel discacciamento degl' Isauri, che fu-
ron

(1) *Grav. de legib. & Senatuscons. cap. 91.*

(2) *Lib. 43. Dig. tit. 6. 7. & lib. 9. tit. 19.*
Cod. I titoli di tale raccolta furon ricavati dalle
parole delle vetuste leggi, e dagli editti. Vedi
Cujac. lib. 19. Cod. tit. 2. Si certum petatur.

(3) *Cujac. ad l. Juliam de vi pub. Duaren.*

(4) *L. 2. §. item ad l. Jul. de vi pub.*

(5) *L. 10. Cod. eod. tit.*

E PRIVATE VIOLENZE 5
ron ladroni uomini, ma forti: i quali
non di rado fecero voltar le spalle alle
truppe Greco-romane; e da cui n' uscì
finalmente l' Imperador Leone, famoso
per le sue valentie, e per gl' iconocla-
stici errori. Or io pigliando nell' am-
piezza del diritto le violenze, parlerò
dell' intero loro stato, sia civile, sia na-
turale. Ella è una parte della giurif-
prudenza, difficile, e interessante: e per-
ciò sempre degna di maggiore rischiar-
amento.

Lo stato delle pubbliche violenze è
quello della guerra, o che nascano fra
due popoli liberi, o tra cittadini: ces-
sando nell' azione la pubblica difesa, e
non essendone riparabile il danno. Que-
sta parte però guerra non s' appella, ma
difesa: benchè tutti i bellici diritti sia-
no allora tra' cittadini, non avendoci
luogo la pubblica autorità.

E' la guerra un grande articolo per
il genere umano, qualunque parte di
esso difenda, o offenda; sempre general-
mente distrugge gli uomini, e le cose.
E' un male, che inevitabilmente forge

6 DELLE PUBBLICHE

fra' popoli, simile a quei, che nascono dalla natura ne' periodi del tempo: ma poichè deriva dalla volontà degli uomini, o pazza, o necessitata, e non si può schiantare: i più saggi hanno stabilito delle regole, nascenti da quella legge, che da' bruti ci divide: mercè delle quali, dirigendosi le armi, restringendosi l'ardire, e imponendosi morso al furore, men rendano i suoi effetti crudeli, e spaventosi. E' perdita di tempo il questionare co' Naturalisti, e co' Teologi, se la guerra sia di diritto naturale, e se contraria, o no al Vangelo. Qualor si potesse isbarbicarla dal mondo, ciascun dovrebbe aringar contro di lei: ma già è altrimenti deciso. Un popolo senza guerra non può sua oppressione scansare: nè uom libero difendersi, o cittadino all'improvviso: ond'è d'ogni diritto. Ella è opposizione d'ingiusta, o dubbiosa azion contraria: scudo della vita, e de' suoi indivisibili compagni, onore, libertà, e alimento, cui ragione insegna a difendere; e perciò giusta.

Sa-

E PRIVATE VIOLENZE. 7

Sarebbe da desiderarsi, che senza morte si potesse guerreggiare, ma egli è cosa impossibile. La vittoria, e la perdita, che l'azion finisce, non possono addivenire, senza la morte di chi non cede. Fuor di questo principio non vi è caso, in cui uom lecitamente prenda podestà di uccidere altr'uomo. Suddano i politici, e i naturalisti, per ritrovare ragione rispetto agli ultimi supplicj delle leggi civili: e vi è chi non ve la ritrova (1). I Romani per qualche tempo perciò non permisero la morte di nessun cittadino, e vieppiù d'uomo consolare, o senatorio: e sotto il governo dell'ultima Elisabetta, nè pur le Russie. Barbara fu la legge di Romolo, che il gius della morte de' figli concessesse a' padri, e meraviglia fa, che lungo tempo i già saggi Romani sen serviron di poi (2), come gli antichi Galli, e ora i Cinesi, che pur puliti sono, e ragionevoli.

A 4

I

(1) Autore de' delitti, e delle pene.

(2) Vidi Bynkersf. de jure occid. lib. 1. Cujac. tom. 7. pag. 1308. lit. C. e Gravina de jur. nat. gent. § 12. tab. cap. 25.

8 DELLE PUBBLICHE

I mezzi della guerra sono le armi: istrumenti lacrimevoli, ma unici, per decidere le marziali contese. E' perciò il lor uso di diritto pubblico, onde Pompeo Magno le proibì a' Cittadini (1). Il giureconsulto Marciano, reo della legge Giulia volle colui, che le teneffe in casa, o in villa, fuor della custodia, e dell' uso della caccia (2): e Giustiniano non solamente ne proibì l' uso, ma il commercio ancora (3). Armi di legno praticò la prisca gente, ma non contentossene la rabbia umana, e venne al ferro. Tra gli Ebrei, Mosè fu il primo, al dir di Giuseppe, che n' armò le sue truppe. I Greci ebbero delle smisurate aste, che farisse chiamarono: spade, e frombole, maneggiate destramente dagli abitatori delle Arcipelaghe Isole, molto meglio di quei delle Baleari (4). I Persiani usarono anche carri falciati, che rotando col corso de' cavalli, falciavan le schiere

ne-

- (1) *Plin. lib. 34. cap. 14.*
- (2) *L. 1. e 2. de vi pub.*
- (3) *Duar. disput. lib. 1. cap. 22.*
- (4) *Liv. dec. 1. lib. 2. cap. 11.*

E PRIVATE VIOLENZE. 9

nemiche (1). I Parti lor successori, archi, e lunghe aste: delle quali ancora guernite di cuojo, se ne servivan di piffero, rendendo atroce suono, simile al ruggito del Leone (2). Usarono i Romani aste, spade, e frombole (3). Lunghe aste i forti Germani, clave, e dardi di legno induriti al fuoco (4). I Franchi al tempo di Giustiniano, allorchè Narsete gli trucidò al nostro Volturino, portavano in guerra spade, accette a due tagli, alabarde uncinatè, per ferire, e per tirare (5). E così guerreggiarono tali popoli i più conosciuti, fino al XIV. secolo; quando incominciò l' uso stupendo della polvere, e del cannone.

E' del valor maschile il trattar guerra. Le forti donne anche si son vedute maneggiar spade, e ben condurre armate. Favolose furon l' Amazoni, ma delle donne Usbeche fortissime in guerra,

- (1) *Curz. lib. 4. cap. 9.*
- (2) *Appiano Aless. nella guerra di Crasso.*
- (3) *Liv. lib. 1. dec. 1. cap. 17.*
- (4) *Tacit. ann. lib. 2. Cluv. de Germ.*
- (5) *Murat. annal. anno 554.*

ra, dicono molto a tal proposito i viaggiatori (1). I Lacedemoni ebber salva la lor città dagli attacchi di Pirro, pel valore delle donne (2): e le Brittanne formavano un tempo parte delle truppe di lor nazione (3). La saggia Agrippina moglie di Germanico, salvò una volta le legioni Romane col suo senno, e coraggio: e fin giunse ad irritare l'invidia dell'iniquo Tiberio (4). Zenobia pudica, seppe per molti anni reggere l'usurato Regno dal gran marito, e arditamente cozzare col forte Aureliano. Altri esempj vi sono de' vecchi, e nuovi tempi, ma però son elleno cose straordinarie, belle nell' istorie, e più ne' poemi, senza giungere mai a formar sistemi di stato.

I Romani alla gente libera, e robusta diedero il diritto delle armi: nobile gius, e pregiabilissimo. Lo vietarono a' rei

(1) *Recueil de Voyages*. tom. 2. stampato in Amsterdam nel 1705.

(2) *Giustino lib. 25. cap. 4.*

(3) *Tacit. ann. lib. 14.*

(4) *Tacit. ann. lib. 1.*

E PRIVATE VIOLENZE. I rei (1); e quindi a' servi sotto la pena della morte (2). A costoro lo concessero nelle gravi necessità, come dopo la battaglia di Canne (3): ma affrancati prima dal pubblico Erario. Nè pure agl'interi Menni diedero tal diritto, bensì a quei, che l'erano per metà: ad esempio di Silla, e Cotta, che così furono (4). Dovette col tempo declinar questo rigore, almeno per gl' insigni uomini: giacchè si vide sotto Giustiniano Narsete gran capitano d'armate, e altri ancora in diverse età.

Per qualunque cagione non è lecito a' Preti maneggiar le armi. Le monde lor mani al ministéro del Dio della pace dedicate, non si possono maculare di sangue umano. Falsa fu la dottrina del Teologo Berolto, pubblicata, e indi proscritta in Francia, ne' principj del secolo passato, che avessero gli Ecclesiastici anche la vocazion delle armi (5).
Cre-

(1) *L. 4. de re milit.*

(2) *L. 1. de re milit.*

(3) *Liv. dec. 3. lib. 2. cap. 32.*

(4) *L. 4. de re milit.*

(5) *Bayl. art. Berolt.*

Credeva forse il fanatico, che a guisa degli antichi Britanni, dovessero pure in questi secoli, fumar gli altari del sangue ostile (1). La disciplina della Chiesa, e i Canoni, al confronto degli esempj di Gesù Cristo, e de' suoi Apostoli, altamente proibiscono le armi a persone sacrate. Perchè temo Iddio, disse S. Gregorio il Grande, pavento di mischiarmi nella morte di qualunque uomo, nonchè d'atterrare il Regno de' Longobardi (2). Nel secolo VIII. incominciò l'abuso, e la corruzione di veder Preti nelle marziali contese. Carlo Magno, e suoi figli, chiamavano alla guerra, e Vescovi, e Abbati: e questi comparivano in campo con lancia, e spada. Non bastarono le querele di Niccolò I. a Ludovico II., e a Carlo il Calvo (3) e crebbe l'errore. Vide il secolo XI. in queste nostre contrade Leone IX. da general d'armate, e battuto da' valorosi Normanni provar la sorte de' soldati: se bene in fine con suo van-

(1) Vedi Tacit. lib. 14. ann.

(2) Dec. 2. part. caus. 23. quest. 8. cap. 20.

(3) Dec. 2. part. caus. 23. quest. 8. cap. 9.

vantaggio, per la bontà di quella gente: fatto, che tanto dispiacque a' buoni, che S. Pier Damiani fin negò a' Papi il diritto di far guerra, non che di maneggiar le armi (1). D'allora in poi si videro Cardinali, Patriarchi, e Pontefici cavalcare con croci, e con spade: ed essere al pari d'ogni perduto, e crudel militare. Co' Richelieu, e Barberini, finì nella metà del secolo passato tale scandalo: e non più s'autorizza in questa età di migliori, e più puliti costumi.



(1) Murator. annal. anno 1053.

CAPITOLO II.

De' diritti della guerra di dubbia ragione.

LA pazza opinione di Obbes, che dalla forza dipenda il diritto (1), fu antichissima; e nacque coll'ambizione umana. Scrissero Sallustio (2) e Ateneo (3), che cagioni delle antiche guerre fra i popoli dell'Oriente, fu la gran cupidigia di dominare, e di possedere ricchezze. Il Greco Euripide dir soleva, che per regnare si possa violare il diritto: opinione per cui crebbe, e morì la Romana Repubblica. Esempj innumerabili, e vecchi, e nuovi, ne ha dati, e ne darà la follia de' potenti su di questo proposito. I giusti filosofi, e gli onesti uomini, han sempre però conosciuto, che la forza per esser

(1) *Leviath. cap. 13. pag. 65.*

(2) *In Catilina.*

(3) *Dipnosoph.*

E PRIVATE VIOLENZE. 15
lecita debba essere regolata dalla ragione; a similitudine de' corpi fisici, ed elementari, ne' quali legge di proporzione si appella. Or lasciando di parlare di questa ragione, e di questa legge, di cui i dotti uomini molto hanno scritto, ed io altrove anche lungamente trattato (1), vengo alle cose, onde nascono i diritti, che formano la giusta guerra. Platone tutti gli fe dipendere da tre specie di azioni contrarie, cioè inganno, violenza, e furto (2). Chi patisce una di queste tre azioni, ha giusto diritto di por mano alle armi pe' l'rifacimento, o dell'onore, o del danno.

Ma alla guerra si diviene dopo praticato ogni mezzo di pacificamento, e di transazione. Scrisse dotto uomo (3), che i probi fan guerra per necessità, gl'improbi per volontà. Fu precetto

(1) Nel mio libro della Giustizia Naturale lib. 1. cap. 2.

(2) *Quum vel decepti, vel coacti, vel aliquare privati sumus. Alcib. I. vel de nat. hom. tractat. Ficin.*

(3) *Massim. Tir. disc. 14.*

Divino, che accostandosi per combattere una città, prima se l'offerisse la pace (1). Da questa ragione nasce l'obbligo, e il costume d'intimar la guerra. I Romani dopo la dichiarazione, o decreto pubblico del Collegio Feciale, qualificavano i nemici (2). Oggi s'osserva da' Turchi, più che da ogn'altra nazione la dichiarazione della guerra, ma con atto, che ne deturpa la bontà: poichè incominciano dall'arresto dell'Ambasciador nemico.

Mossa la ragionevol guerra, viene la disputa de' dottori, fin dove se n'estenda il diritto, e quali sieno le azioni permesse. In tre classi son divise le opinioni. La prima crede, che tutto sia lecito per legge naturale: ma non per Vangelo, e per umanità. La seconda, che sia d'ogni diritto l'infinita licenza militare. E la terza, che la legge naturale v'abbia prescritti i giusti mezzi, e i modi onesti. Della prima sentenza, sono i due lumi del diritto naturale, Gro-

(1) *Deut. cap. 20.*

(2) *L. 24. de cap. & post.*

Grozio, e Pufendorf. Considerò il primo, che per principio di ragione tutti i mezzi, che conducono alla morte del nemico sieno leciti, essendo lecita la medesima: ma che per legge delle genti, giusta sia solamente quell'offesa, che dà luogo alla difesa, per comune utilità del genere umano. Circa poi il trattamento delle cose, doverfi considerare, la propria utilità, e presente, e futura: il danno del nemico: la qualità di esse cose, se sieno di mezzo alla continuazione della guerra; essendo uso della gente costumata d'astenersi da' devastamenti, senza necessità (1). Egli errò alla prima: se la morte del nemico è lecita nella guerra, non tutti i mezzi però, che portan morte leciti sono. E' la guerra giudizio umano, e non urto di brutal ferocia: e ogni giudizio, che uom tratta, trattarlo dee per mezzo della virtù, e del maschile valore. Pufendorf considerò, che lo smoderato arbitrio contro l'inimico,

B non

(1) *Lib. 1. cap. 4. §. 15. de jur. bell. & lib. 3. cap. 12.*

non sia ripugnante alla legge di natura: poichè dichiarandosi egli per tale, dà licenza di praticar tutto contra di se medesimo, quasi per vicendevol contratto; ma che la legge dell'umanità, ponga in considerazione non solo quello che soffrir si può, ma ciocchè deesi operare da un umano, e generoso vincitore; e quindi voglia soltanto ciocchè importa difesa, e sicurtà: temperandosi le azioni, con quei modi equabili, e ragionevoli praticati dalle regole forensi, ne' castighi de' delitti (1). Obbes è il capo della seconda setta de' dottori, che vogliono l'infinita licenza militare. Non poteva egli altrimenti pensare, dopo avere stabilito l'infano sistema, che lo stato naturale sia stato di guerra. In questo errore gli sono compagni, fra gli altri, Samuello Coccejo, e Binkershoek. Stimando il primo, che datafi dal nemico la cagion del guerreggiare, ed ingiusto reputato dal giudizio pubblico de' contrarj: ingiustamente agisca, e si renda degno d'ogni pe-

(1) *Lib. 8. cap. 6. §. 7. de jur. nat. & gent.*

pena (1). E il secondo credendo giuste tutte le azioni della guerra: poichè eb-
bela definita, facoltà di perseguitare il diritto, e disputa di violenza (2). La terza setta è di quei dottori, che stabiliscono nella guerra l'onesto, e il disonesto: e pongono limiti ragionevoli, dettati dall'umanità. Alberico Gentile, Errico Coccejo, e altri valent'uomini illuminarono questa giusta dottrina (3). A me sia lecito dirne di più, e forse il non detto finora.

Egli è certo, che la ragione forma lo stato della guerra, poichè essendo difesa di diritti, ella è stato ragionevole. Or questo stato di ragione può esser certo, può esser dubbio. Vi sono delle azioni, in cui i punti morali son certi: e delle altre, nelle quali son dubbj. La ragione dubbia pone i contendenti nell'uguaglianza del diritto: imperciocchè il certo forma la disuguaglianza, e da questa poi nasce la differenza del più, e

B 2 del

(1) *Dis. proem. 12. §. 742.*

(2) *Quest. jur. pub. lib. 1. cap. 1.*

(3) *Vedi Lamprid. de licent. in hostem.*

del meno (1). Tale disuguaglianza deb-
b'essere ne' punti estremi, poichè nella
ragion morale poco importa, che le
quantità non sieno esatte: dalla nega-
zione assoluta, dipende il sì, e il no,
che formano i due punti di contrappo-
sizione. Il dubbio può nascere dal fat-
to, e dal diritto. Nell'ampiezza dello
stato morale, può fluttuare la ragione,
e le circostanze delle cose figurarla in
varj aspetti (2). Lo stesso dubbio cau-
sato da errore, senza dolo, o grossola-
na ignoranza, non toglie il diritto.
Nella legge civile neppure l'error del
fatto nuoce, ma solamente quello del
gius: e ne disse la ragione il Giure-
consulto Nerazio; perchè il gius è de-
ter-

(1) Grot. lib. 2. cap. 23. §. 13. num. 2. *At ve-
ro ut neuter bellantium injuste agat, fieri sane po-
test: injuste enim agit nemo, nisi qui & scit se
rem injustam agere: multi autem id nesciunt: Sic
injuste, id est bona fide litigare potest utrimque. Mul-
ta enim & in jure, & in facto, unde jus oritur,
fugere homines solent.*

(2) *Quid est ergo, disse Cicerone, quod me
impediat ea quæ mihi probabilia videantur sequi,
quæ contra improbare: atque affirmandi arrogan-
tiam vitare, fugere temeritatem, quæ a sapientia
dissidet plurimum?*

terminato, e il fatto fallace anche a'
prudenti nella interpretazione (1). La-
beone lo stesso errore del gius riguardò
nel caso di balordaggine: e quindi al-
lora giustamente nuocere, dipendendo
quasi da volontà (2). Il diritto natu-
rale non toglie la facoltà per gli erro-
ri, purchè sien di cose certe, e dimo-
strate.

Or nello stato di dubbia ragione, è
giusta la guerra per ambedue le parti
guerreggianti. Ciascuna crede equamen-
te guerreggiare, non riputando total-
mente iniqua l'azione de' contrarj. Se
ne' principj del secolo XIII. non vi
fosse stata la decision Papale, nasceva
certamente giusta guerra tra Roberto,
e Carlo Umberto, pretenditori di questo Re-
gno, con vicendevoli robuste ragioni.
Ma oltre degl' innumerabili esempj del-
le storie, molte delle quotidiane liti,
nelle quali il Giudice non dichiara te-
merità, per nessuna delle parti, fan
chiaro a tutti quello che io dico. In

B 3 que.

(1) L. 2. §. 9. ff. de jur. & fact. ignor.

(2) La det. l. 9. §. juris.

questa incertezza permette la ragione , che se ne commetta il giudizio all'armi, non già come boffolo , ma qual prova di dignità, per mezzo del valore, e della potenza: le quali sole appoggiate al diritto, rendono l'uomo superiore: perciocchè è legge di natura , che nelle eguali contese sia il più stimabile preferito. La stima nello stato naturale per le militari faccende, nasce dal valore, e dalla potenza, la quale sopraffa. Io non intendo dire , che dal valore, e dalla potenza nasca il diritto, sarebbe errore contraddicente anche al mio sistema; ma che del diritto , che nasce dalla ragione , sien soli ministri di esecuzione il valore , e la potenza. La stessa ragione, che ne' giuochi fa riputare l'uom forte da più del meno, dà a' popoli , e a' Principi maggiore stima (1). La potenza è qualità pregiabile, manifesta, soprastante, ma vincibile dal valore: quindi ne de-

(1) *Natura quidem lege sapientia potentiaque excellens in idem tendunt. Semperque ista duo se invicem affectant, persequuntur, congregiuntur.* Plat. lib. 36. tralat. Ficin.

deriva, che illecito non è di attaccar l'inimico con maggior forza. Ed ecco, per conseguenza infallibile addivenirne, che nella guerra di dubbio diritto ragionevole, i soli mezzi in cui l'ingegno, il coraggio , e la forza aperta agiscono, i quali formano il vero valore, sono leciti, e permessi dalla legge naturale: e che la forza dolosa, la sterminatrice, ove nessuna parte vi ha il decoro, come laidi, vili, e contrarj alla medesima legge, sono da essa riprovati.

Questo sistema, se non m'inganno, è di quella ragione, e facilità naturale, ond'è dotata la verità: ed eccone l'argomento. La guerra dubbia forma diritto eguale: nello stato eguale sopraffa il più degno: più degno è quello, che ha maggior valore, o potenza: dunque il maggior valore, e la potenza, nella guerra dubbia, si possono solamente esercitare. Gli effetti di queste due facoltà, regolarmente portano vittoria; onde nella guerra il più degno sopra-

24 DELLE PUBBLICHE
sta . Vi sono degli accidenti favore-
voli , che alle volte senza ragion di
operare addivengono: ma son venture ,
che non entrano in sistema.



CA.

E PRIVATE VIOLENZE. 25

CAPITOLO III.

*De' diritti della guerra di certa
ragione .*

NOn è vero , che tutti gli atti
della ragione umana errano in
una generale incertezza . La setta Pir-
ronista , più conosciuta sotto il nome
di scettica , che di tutto dubitava , fu
setta insana . Ben fecero i Romani a
discacciarne di città tali filosofanti , che
gli uomini rendeva fanatici . Che men-
te è quella de' Pirronisti , e che vita ,
disse Cicerone , se ne vien sottratta la
ragione ? Ciocchè ci fa migliori , e fe-
lici , la natura ci ha posto nell' aperto ,
o da vicino (1) . Non solo le cose ac-
cadute , accaderanno : ma vieppiù la
ragione eterna , che fu , sarà sempre an-
cora nelle stesse cose (2) .

Or

(1) *Natura quicquid nos meliores , beatosque fa-
cturum est , aut in aperto , aut in proximo posuit . Se-
neca de benef. lib. 7. cap. 1.*

(2) *Non eventus modo hoc docet , stultorum iste
magister est ; sed eadem ratio quæ fuit , futuraque ,
donec eadem res permanebunt , immutabilis est .
Liv. lib. 21. cap. 39.*

Or questa ragione condottiera delle azioni umane, non solo nelle guerre, ma in ogni altro fatto, apparisce alle volte totalmente per una delle parti. Qual diritto ebber mai i Vandali d' Affrica, gli Unni, gli Alani, i Longobardi del Settentrione, e altra gente straniera, e ferocissima, (fuorchè i Goti, investiti da Zenone Cesare del dominio delle nostre contrade) di portar quì il fuoco, il ferro, e la tirannide? non eran certamente di quei popoli guerreggiati da' Romani, ma gente sopra gente uscita dalle orride, e sconosciute spelonche della Scandinavia. Qual ragione ebbero i Romani di giugnere nelle due Arabic, e fin colà piantare lor Aquile, sotto del gran Trajano? Ben dicea ad essi Antioco, che si meravigliava, come si frapponeffero negli affari dell' Asia, quando ei nulla pensava all' Europa. Io parlo delle cose come debbano essere, e non già come spesso sono. Dico come debban quietare i guerreggianti le lor coscienze, ed esser sicuri innanzi a Dio; e non

non già come mascherar la ragione in faccia agli uomini. Chi vuol conoscere il dubbio diritto nelle guerre, e il certo; vi giunge per mezzo di quegli argomenti, e di quelle massime, che nel cuor non lasciano puntura di mala fede. Or nella guerra di certa ragione lo stato onesto, è per l' offeso: l' offensore non è giusto nemico, secondo le leggi della guerra: ond' è nello stato irragionevole. All' offeso niun obbligo impone la giustizia, quando giunga al punto d' essere oppresso: è perciò nella libertà di operar tutto per la sua salute. La differenza, che vi è nella guerra di dubbia ragione, e nella certa, fa nascere nell' una, l' invariabile stato limitato: nell' altra alle volte l' infinito spazio, quando si giugne all' ultima necessità. Nella prima, le azioni son miste, ciascuna delle parti promuove, e risponde; e lecito non è di promuovere ciocchè onesto non sia. Nella seconda, una parte promuove assolutamente, l' altra assolutamente risponde: quindi quella è nella ingiusta azione, e que-

e questa nell' ingiusta passione, e nella giusta resistenza. Lo stato adunque è di violenza, e di disordinamento, e in tale stato, oneste sono quelle azioni di ciascun uomo, che lo difendano, e lo conservino dalle violenze. Per legge di essenza, soggetto delle azioni dell'uomo è il suo bene, e la sua conservazione: questo soggetto particolare di ciascuno, per convenienza naturale forma il centro comune dell'agibilità del genere, e la conformità delle azioni; essendo di tutti uno il fine. La concordanza forma l'armonia universale, e l'armonia la legge obbligatoria. Se le azioni escono dall'armonia discordando fra loro, si offende il bene universale, e si viola la legge: quindi si separa la convenienza de' soggetti, e ciascuno fa centro particolare per se: nel quale ogni azione, che vi corrisponde, prende da esso ragione, e onestà: ond'è, che il bene, e il male, non è intrinseco nelle azioni, ma relativo alla morale (1). Si pon-

(1) *Non est in rebus vitium, sed in ipso animo.* Seneca.

ponga mente a tutte le azioni degli uomini, salvo quelle spettanti a Dio, che sono al disopra del favore umano, e si conosceranno relative al fine, e a' mezzi; i quali impongono loro le differenti qualità, che morale si chiama. Dio permise agli Ebrei, anzi volle, che facessero ogni sorte di male a' lor nemici: non fu che allora il Divin comando legittimasse quelle azioni, come parecchi han creduto: imperciocchè Dio immutabile vuol sempre lo stesso, e tutto di primiera istituzione; ma perchè quelle circostanze erano nel dritto di farlo.

Il favore delle indeterminate azioni nella guerra di certo diritto, nasce allora quando, non vi è altro modo da schivar la caduta sotto l'ingiusto nemico. In ogni caso vuole l'umanità, e l'eccellenza di sua natura, che si praticino prima tutt'i mezzi onesti.

Egli è vero, che l'infinita licenza di chi patisce l'ingiusta guerra, ridonda ancora a' danni degl'innocenti: ma non perciò ne manca il diritto, come

taluni han creduto . I due partiti comechè sian composti di moltitudine , e spesso innocentissima , nondimeno si reputano due corpi urtanti fra loro con forza unita : poichè siccome l'utile del governo civile si spande fra tutt' i cittadini , così avviene ancora nel danno . La società civile è un corpo composto di volontarie membra : elleno dappoi- chè vi ci sono attaccate, quiete, e irritazione ricevono dal tutto.

Nella guerra di certo diritto attiva, non si può considerare l'ultimo grado della necessaria difesa, e quindi l'infinita licenza . Un Principe con certo diritto muove la guerra, come la mossero i Sabini a' Romani, dopo il traditore scio rapimento delle lor donne : s'egli non può vincere con forza aperta, non può far uso della dolosa, comechè onesta sia la sua azione . I mezzi, che si promovano dall'azione onesta, non possono deviare dalla sua qualità, sono eglino derivazione di essa: quindi agendo, non si può mai considerare nella giusta guerra l'infinito spazio delle mi-
li-

litari azioni; purchè dalle loro vicende, non addivenga indi la passione . Imperciocchè se l'ingiusto nemico attaccato vinca, e incalzi ; la giusta azione di chi attacca, si converte allora in una ingiusta passione : e s'entra in tal caso nell' infinito stato della necessaria difesa .

Vi è un altro genere irragionevole di guerra, che nasce da' mezzi . Nella guerra di dubbia ragione, e di diritto eguale, se una parte fa uso di mezzi illegittimi, può l'altra rispondere nella stessa guisa: quando per tal cagione le si diminuisca la forza . Poco importa che in tal caso vi sia alquanto di differenza nelle azioni : non sono elleno punti di matematica . Basta, che nella ragion morale le risposte non eccedan di molto ; acciò nell' aumento, non degeneri il diritto della difesa . Sempre però si dee operar di meno: imperciocchè sempre alla virtù si dee inclinare (1) . Questo diritto da' dottori tagli-

(1) Cic. de evvertendis autem diripiendisq; urbibus, valde illud considerandum est, ne quid tem-

glione s' appella : cioè similitudine di vendetta . E' un diritto di ogni legge . Dagli Ebrei (1) passò nel costume Greco, e da' Greci a' Romani, che'l ritrovarono nelle leggi attiche (2) . Grozio tal diritto l'esclude dalla guerra : poichè dovendo solamente colpire il reo, nella guerra quasi sempre, più l'innocente vi soggiace (3) . Ma ho già detto, che in tale stato le parti sono eguali : e che ciascuno è debitore delle sue, e delle altrui azioni, in quella parte, con cui è attaccato . L'enfasi del taglione è vivamente espressa nell'intimazione fatta dal Profeta Elia all'iniquo Acabbo . Nello stesso luogo, gli disse, ove tu facesti lambire a' cani il sangue dell'innocente Nabot, fuccieranno il sangue tuo (4) . Or nella guerra non es-

mere, ne quid crudeliter fiat : idque est viri magni, rebus agitatae punire fontes, multitudinem conservare, in omni fortuna, recta, atque honesta retinere .

(1) Deut. n. 19. vers. ultim. Exod. 21. vers. 23. Levit. 24. vers. 18. S. Marc. 7. vers. 1. S. Luc. 7. vers. 30.

(2) Gell. noct. act. lib. 20. cap. 1.

(3) Lib. 3. cap. 4. §. 13.

(4) Judic. cap. 21. n. 19. cap. 1. 3.

E PRIVATE VIOLENZE 33
essendovi altro Giudice, che la propria coscienza, debbono tutti star fermi nel sistema di rispondere colle stesse azioni, ne' soli casi, o di porsi in eguale stato di forza, o per fare ravveduti i nemici, e chiamargli alla moderazione (1) .



C

CA-

(1) Diodoro Siculo così scrisse di Filomelo Capitan de' Focesi : *pari pœna exacta effecit, ut hostes a superbo, & insolenti supplicio temperarent.* Lib. 16. cap. 3.

(2) Grot. lib. 3. cap. 4. n. 8.

CAPITOLO IV.

De' diritti della guerra rispetto a' Neutrali.

IL diritto della guerra non dà facoltà di perseguitar l'inimico in luogo neutrale: non si può senza offesa di chi n' ha il dominio altrimenti praticare. Ma rifuggito in paese neutrale l'inimico, se può indi nuocere, vigore ripigliando, si richiede del suo discacciamento il dominatore del luogo: ed a questi mancando forza, o volontà, nasce allora il diritto di perseguitarlo; perciocchè si tratta della propria difesa. Così se l'inimico vien sopra per paese neutrale, ivi si può affrontare, e combatterlo. Le vie son libere: il diritto del passaggio, disse Volzio, ancor ci rimane dalla primiera comunità: quindi chi fa giusta guerra a' nemici, può coll'armi aprirsi le chiuse vie. I Greci per tal ragione soffrirono de' giusti affanni da noi Latini a' tempi delle guerre di

ter.

terra santa: anzi per poco rovesciammo ancora il lor trono, collocandoci Baldovino di Fiandra. Vi sono de' dottori, che negano il diritto del passaggio a gente armata, per qualunque ragione, riguardo a' danni, che vi sogliono avvenire: ma vera è l'opinione contraria, perchè leciti sono i mezzi necessarj della lecita azione (1). Il diritto del passaggio, porta l'altro di poter far uso nel luogo neutrale delle cose necessarie, o per il vivere, o per il trasporto: pagate però a giusto prezzo. Chi è obbligato al fine, è obbligato a' mezzi. Nell'ingiusta guerra si dee negare il passaggio, anche con proprio danno, e incomodo: mentre non solo non si può servir di mezzo all'ingiusto fine, ma evvi l'obbligo di difender l'oppresso. Nel luogo neutrale, si possono ergere momentanee fortezze, abbattere l'esistenti, e impossessarsene, quando vi sia di bisogno: ma tutto coll'obbligo della restituzione, e del rifaci-

C 2

men-

(1) Vedi qualche ho scritto nella mia opera della Giustizia Naturale lib. 3. cap. V., e Barb. e Pufend. lib. 1. cap. 1. §. 19. n. 2.

mento de' danni . Nel primo anno di questo secolo , l'invitto Eugenio di Savoia occupò Chiari de' Veneziani , nulla badando alle loro proteste , e querele : perchè così potè resistere a' suoi superiori nemici .

Le cose , che si portano a' nemici per via del commercio , anche lecitamente occupar si possono . Quì però dottamente distingue Grozio in tre classi l'uso di tali cose . Per la guerra : per lei , e per altr'uso : e per il piacere . Le prime si possono occupare , perchè fa parte co' nemici , chi dà a' medesimi modo di offendere . Le seconde si possono anche occupare , quando lo richiede la difesa : ma coll'obbligo della restituzione nella dubbia guerra , e fuor di tale obbligo nella ingiusta (1).

CA-

(1) Groz. lib. 3. cap. 1. §. 5.

CAPITOLO V.

Degli Ostaggi , e de' Prigionieri .

Diversi sono gli ostaggi da' prigionieri , e diversa ancora la lor sorte . Sono gli ostaggi sicurtà di patti , o sian pubblici mallevadori . In man de' nemici uomini liberi , perchè non presi colle armi : onde i Romani non gli privarono de' diritti civili . Grozio credè lecita la fuga degli ostaggi , quando non abbiano data fede di sicurtà : mentre co' medesimi si trasferisce la potestà della custodia , ed a chi gli trattiene dee importare di farne uso . Ma la fede pubblica della lor gente , e non la privata di essi loro , l'obbliga a non fuggire : e fuggendo si considerano come inimici (1) . Il maggiore articolo per gli ostaggi si è , se si possano uccidere per diritto di rappresaglia , mancandosi

C 3

a

(1) Cocc. diff. 12. §. 849.

a' patti convenuti. Grozio l'affermd (1) fugli esempj accaduti. Io altrove fui d'avviso (2), che non potendosi la lor malleveria in altro verificare, si possa vendicare la violata fede nella lor vita: ma che l'umanità, e la pietà cristiana, non permetta il rigoroso esercizio di tale diritto. Però non men che la morte, la lor prigionia, o il lor riscatto, può servir di vendetta: onde se la violazion del patto non importa pena del taglione, essi si debbono ritenere, e non uccidere. Quasi sempre nelle storie si maledicono quei, che sacrificarono gli ostaggi all'ira, e alla vendetta. Federico I. Imperadore, per l'uccisione degli ostaggi, de' Milanesi, e de' Cremschi, meritò il rimprovero universale; e che attizzato l'odio de' Lombardi, al fin lo domassero.

I prigionieri sono quelli, che si prendono nella giusta guerra, e colle armi alla mano. Fu dottrina di Grozio, che si possano uccidere, secondo i moltissimi esem-

(1) *Lib. 3. cap. 4. §. 14.*

(2) *Giust. nat. lib. 3. cap. 2. pag. 169.*

esempj (1). Stimò, che rei fossero di giudizio capitale, così dichiarati per la vittoria. Altri dottori non dubitarono di tale diritto: ma taluni ci aggiunsero esser gito in disuso per volontà, e per umana clemenza (2). La questione si scioglie, per avventura con questo ragionamento. La pugna fa lecita la morte, perchè senza della medesima non finisce l'azione di chi non cede: dopo finita, e decisa la contesa, non rimane altro diritto di contrasto. La guerra non è penale giudizio: il giudizio penale appartiene solamente al superiore delle società civili, per consenso cittadino: può avvenire, che a frenare l'azioni crudeli de' nemici sia necessario di non accettar prigionieri, e di non dar quartiere: ma accettata la resa, non si può uccidere chicchessia, senza commettere ingiustizia, tradire la fiducia umana, e il vincolo primiero della universale società. Lo stato adunque del

C 4 pri-

(1) *Lib. 3. cap. 4. §. 10. 11. 12. 13.*

(2) *Vedi Cocc. a Groz. lib. 1. cap. 2. §. 7. e 8. e decis. proem. 12. lib. 3. §. 130. e Bynkershoek quest. jur. pub. lib. 1. cap. 3.*

prigioniero è di utile ritenzione per il vincitore, e di dannosa foggezione per il vinto: onde giustamente disse Volfio, che i prigionieri si debban riguardare come cambj, o ricatti (1). Servi erano i prigionieri tra' Romani, e colle lor' opere dell' utile ne ritraevano. Diedero alla prima a' padroni il diritto della vita, e vale a dire, che stimarono d' esservi su de' prigionieri quello della morte: ma indi lo tolsero, dimodochè il Pio Antonino con suo rescritto, ne proibì ancora gl' inumani trattamenti: e Adriano relegò una dama, che per leggieri cagioni incrudeliva contro di una sua serva (2). Tali proibizioni conobbe Cujaccio da ragion di legge, per cui il padrone non può abusarsi della sua medesima cosa (3): ma altrimenti pensò Antonino. Nel servo vide l' uomo, onde degno lo reputò del soccorso del Principe, venendo dal padrone ingiustamente trattato. La pietà cristiana tolse tale servitù, rimasta ora per drit-

(1) Vedi *Former. extrait. de Volf. tem. 3. pag. 510.*

(2) *L. 2. de iis qui sui, vel alieni jur.*

(3) *In instit. dist. tit.*

to di taglione solamente co' barbari. Il gentil costume de' nostri Italiani ha trattato i prigionieri con umanità al di sopra di ogni gente. Allorchè rinacque nel secolo XV. il valor Latino, e videfi un seminario di prodi guerrieri, come furono i Barbiani, i Signori della Scala, e del Verme, i Carmagnuola, i Paoli Orfini, i Piccinini, i Caldora, gl' invitti Sforza, e altri campioni; non si riteneva prigioniera, che la gente di conto, e l'altra, disarmata si liberava. Quella legge, che vieta d'incrudelire contro de' prigionieri, comanda ancora di medicarli, e di alimentarli, col rifacimento però delle spese: e di rispettare i cadaveri degli uccisi nemici. E' la morte il fin dell' ire, onde a seppellire i cadaveri de' morti nemici obbliga l' umanità (1). Vi è stata della occasione, in cui la necessità ha costretto di farne abuso. Venuti a battaglia i due nemici eserciti di Cesare, e Pompeo in Ispagna; i perdenti si fortificarono ad un Castello, facendo trincea di sparse armi, e di cadaveri (1).

CA.

(1) *Grot. lib. 2. cap. 19. §. 2.*

(2) *Hirt. a Cesar. de Bell. Hisp. pag. 351.*

CAPITOLO VI.

De' Duelli.

IL duello è guerra fra due, o fra più, lecito tra Principi, o tra persone da essi destinate per prevenire, o per finire una guerra: come quello, che risparmia altri infiniti mali (1). Lecito è ancora per salvare l'onor di una nazione, o delle sue armi: lo che può essere anche cagione di una giusta guerra. L'onor dell'armi fra tutte le nazioni è stato sempre nell'ultima stima: solo il poeta Alceo si consolava, che fuggito da una battaglia, le perdute sue armi s'erano appese nel Tempio da' vincitori Ateniesi (2). E l'altro poeta Orazio, piacevolmente si raccordava di aver gittate le armi, per fuggire della battaglia

(1) *Grot. lib. . . cap. 23. §. 10. e lib. 3. cap. 2. §. 43.*

(2) *Erod. lib. 5. cap. 95.*

E PRIVATE VIOLENZE. 43
glia de' Filippici (1). Sono glorie della poltroneria. Del resto, come dissi, per salvare la riputazione delle armi, sono leciti i duelli: ma debbono essere designati dal Principe, o da' Generali d'eserciti. Così a' tempi di Ferdinando il Cattolico, e di Luigi XII. Re di Francia, duellò in Puglia una partita di soldati Italiani, dell'esercito di Consalvo Fernandez, detto il gran Capitano, con un'altra de' Franzesi dell'armata del Duca di Nemours; perchè quella nazione scherniva il non conosciuto valor latino, quale poi colla perdita, conobbe, e confessò.

Sono illeciti, e ingiusti i duelli fra privati per qualsivisa cagione. Duello chiamo la premeditata disfida, e non gli attacchi, che nascono da momentanee ire; i quali son risse, e punibili in questo genere (2). I duelli fra privati

(1) *Lib. 2. od. 7.*

(2) *Rainald. cap. 9. n. 1. fol. 524. tom. 4. ad hoc ut pœna duelli locum habeat, præcedere debet tractatus, & deliberatio. Immo non solum debet præcedere tractatus, & deliberatio, sed debet eligi certus determinatus locus, & certa dies.*

ti sciolgono nella parte più necessaria il vincolo della civile società, e ne ingiuriano la sua tutela; reputandola o ingiusta, o impotente. Turbano iniquamente l'intero ordine della pace civile, facendo ciascuno e Giudice, e parte. Le leggi di ogni popolo culto l'hanno sempre proibiti: e vieppiù i dogmi della Chiesa, com'è manifesto. Venne dal Settentrione questa usanza rea, portata da quell'antica selvatica gente, con altri infiniti malanni, a sfigurare l'Italica bellezza. Un Re di Svezia voleva, che tutte le cause si decidessero col duello (1). E i Longobardi col duello, e col giudizio di Dio, che fu l'altro lor costume irragionevole, permisero, che molte contese si determinassero; e vi fecero delle leggi per norme, e per regolamenti. Ma lo stesso loro Re Luitprando, conobbe empia questa legge del duello: protestandosi di non poterla rivocare, per la caparbia della sua gente (2). Federico II.

(1) Bodin. de Repub. lib. 4. cap. 7.

(2) Leg. Longob. lib. 1. leg. 23. tit. 9.

la restrinse con molte condizioni a due casi solamente; cioè nell'accusa di omicidio, e nel delitto di offesa maestà (1). Il Vicerè di Toledo nel 1540. fece tra noi legge contro de' duellisti, imponendo loro la pena di morte: che poi fu moderata dai Conti di Monterey, e Pennaranna, suoi successori.

Ma non ostante le leggi, e le ragioni, che vietano i duelli, l'albagia di Cavalleria, e del falso onore, pretende di farli leciti; e vi è anche chi v'abbia scritto in difesa (2). Il miglior partito per evitarli farebbe il dichiarare infami i duellisti, giacchè non è bastante a medicarne l'alterata fantasia, quel giusto onore, che nasce dalla proibizione delle leggi. Il capriccio è per lo più il padre de' duelli. Saggio Re d'Inghilterra scherzevolmente ne compose uno, che già era nato fra certi, che contendevano delle armi di Casa Toro; dando a' primi l'insegna del toro,

(1) Cost. 149.

(2) Vedi Albergati, e il Gessi nella sua spada di onore, e il Passerini Dial. dell'onore: confutati per lo più dal dotto Maffei.

46 DELLE PUBBLICHE
ro, e a' secondi della vacca (1). Le
parole della legge, che vietano i duel-
li, debbono esser di più peso nell' uom
di onore, che quelle de' privati, e per
lo più de' tagliacantoni, che lo provo-
cano (2). Anche fra gli stessi Longo-
bardi era scusa onorata per non accet-
tare il duello, il vivere col gius Roma-
no (3). Un gran Maresciallo di Fran-
cia, dopo aver ascoltate le ragioni con-
tro de' duelli, si protestò, ch' egli non
avrebbe più accettata disfida (4).

- (1) *Alciat. lib. de sing. cert.*
(2) *Obbes Leviath. cap. 27.*
(3) *Alciat. lib. de sing. certam. cap. 17.*
(4) *Bayl. art. Faucheur.*

CA-

CAPITOLO VII.

Delle private difese.

GLI uomini dalla libertà naturale si
non ridotti alla soggezione civile
per il lor meglio : cioè per esser di-
fesi , e soccorsi . Così loro avviene per
mezzo delle leggi , e della pubblica e-
conomia: ma se in accidenti momenta-
nei manca l'opera delle medesime , al-
lora per diritto della primiera libertà ,
ciascun si ripara in quel momento , se-
condochè gli vien permesso : acciò ven-
ga indi utilmente il soccorso della su-
prema civile autorità . Sarebbe altri-
mente la condizione de' cittadini peg-
gior di quella de' selvaggi . Grozio di-
stinse i casi quando manca la pubblica
difesa : cioè o momentaneamente , allo-
rachè non si possa aspettare il Giudice
senza certo pericolo, e danno : o con-
tinuatamente, e questo o per diritto, o
per

per fatto. Ciò avviene quando siasi in luogo ove Giudice non vi è: quando il Giudice non è ascoltato, come in tempo di ribellione, e di civile discordia: e quando il Giudice apertamente ricusa di giudicare (1). Quest'ultimo caso merita spiega maggiore, e intender si dee anche nel punto, che non dà tempo di altrimenti ajutarfi, o modo da non poterne riparare il male: ributtato dalla perfidia, o dalla impotenza del Giudice.

Total particolare difesa riguarda quattro specie di azioni, cioè la vita, l'onore, la conservazione della roba, e l'uso delle cose altrui. Per la difesa della vita, e de' membri, è lecita ogni resistenza, fino alla morte dell'offensore (1). L'amor di noi stessi, e il proprio utile preferibile a qualunque altro, che la natura ha radicato nel nostro animo, dà a tutti questo diritto (2): anzi il tralasciarlo non è permesso. Il dominio, che ciascuno non ha del suo

(1) *Grot. lib. 1. cap. 13. §. 2.*

(2) Vedi *Puffend. lib. 2. cap. 5. §. 10.*

(3) *L. 13. ad leg. Aquil.*

corpo (1), l'essere l'uomo nato per Dio, e per gl' uomini; l'obbliga alla custodia, e quindi alla difesa (2). Lo stesso diritto di difesa dà la natura, e lo Stato a pro di coloro, che sono parte di noi stessi: anzi per gl'innocenti oppressi, e in quell'istessa maniera, nella quale la ragion naturale fa causa di giusta guerra tra' Principi, e popoli liberi (3). Allora il difensore è ministro della pubblica autorità, a lui momentaneamente confidata, per intrinseca ragione della civile società (4). Per la pudicizia, che irreparabilmente si perde, è lecita la difesa, fino alla morte del violatore (5). Questo diritto maggiormente appartiene al marito, per il corpo della moglie, perciocchè è della sua discendenza l'uni-

D ca

(1) *Qui cum aliter tueri se non possent, damnum culpa dederunt: innoxii sunt. Vim enim vi defendere omnes leges, omniaque jura permittunt l. 46. §. qui ff. ad l. Aquil.*

(2) *Cocc. ad Grot. lib. 2. cap. 1. §. 8., Puffend. lib. 2. cap. 3. §. 2.*

(3) *Grot. lib. 2. cap. 20.*

(4) Vedi ciocchè ho scritto nel mio libro della Giustizia Naturale *lib. 3. cap. 3.*

(5) *Grot. lib. 2. cap. 1. §. 7. e §. 12. num. 4. Puffend. lib. 2. cap. 5. §. 12.*

ca scaturigine : onde i Romani santa vollero la conjugal pudicizia , e dedicaronle un tempio (1). Ma difesa e non vendetta appartiene : poichè questa è delle leggi , e spetta alla pubblica autorità . Quindi se alcune leggi civili non puniscono il marito , che uccide sul fallo la moglie adultera , o il suo drudo ; dispensano alla pena , ma non ne tolgono il vizio (2).

Per prevenire , o difendersi dalle disonorevoli percosse , non è lecito d'uccidere il percussore . Grozio pose distinzione tra la giustizia , e la carità evangelica : affermò per la prima , e negò per la seconda . Ma l'ineguaglianza tra le offese , la vendetta pubblica , che sopravviene , e l'onore , ch'è opinione nascente dalla propria virtù , e perciò indelebile dal fatto altrui ; dimostrano mancare cotal diritto d'ineguale , e perniciofa difesa . E poichè questa difesa consiste nell'idea degli uomini , che suol'esser

(1) Liv. lib. 10. cap. 23.

(2) *Nam si dolori lex indulget , pœnam humanam tollit , non vitium ; ut in marito qui adulteram uxorem , aut adulterum occidit . Grot. lib. 2. cap. 20. §. 17. n. 1.*

esser per lei tenace , immedicabile , e sorda ; provvidenze migliori sono certamente contro delle sue fantastiche immaginazioni , il dichiararsi disonorato , chi talmente resiste : e rigorosamente punirsi l'offensore .

Siccome la vita non può sostenersi senza le cose a se necessarie : così nasce per queste in secondo luogo , il diritto della difesa . Ella però non giugne mai alla morte del rapitore , nello stato civile , imperciocchè mai n'è irreparabile il danno : possonsi ricuperare , possonsi supplire altronde . Vi sono de' dottori , che accordano il diritto di uccidere il ladro , per contrastarli , o per ricuperare da lui la roba involata : ma debbonsi le loro dottrine tralasciare . Una legge delle 12. Tavole , vietò l'uccisione del ladro di giorno , e la permise di notte ; siccome fra gli Ebrei praticavasi . Stimaron così il ladro notturno , anche invasor della vita . La sentenza di Grozio però è a parer mio equabilissima . Non si può uccidere il ladro , diss'egli , se non quando si è con lui in pericolo

della vita, comechè con volontario azzardo: essendo lecito a ciascheduno di ponerfi in tale pericolo, per ricuperare la sua roba (1). Permettono le leggi di resistere coll'armi all'invasore armato, e per ricuperare istantaneamente il perduto (2).

Al diritto della privata difesa appartiene, il far uso della roba altrui nella estrema necessità: e alla pubblica violenza l'impedirsi. Entrano quì i naturalisti nella primiera communione, e dalla medesima poi vi veggono nascere, quasi per patto nella division delle cose cotal diritto: io gli chiamo più da vicino, acciò lo veggan meglio. E' la civile società un bene per gli uomini radunati. Tutti i cittadini la formano tutta, e ciascuno per la sua parte: onde ogni cittadino deve soccorrerla generalmente nelle membra: e così dal corpo, e dalle membra esser soccorso. Quindi formato questo corpo simile all'umano, col sangue vivificante de' beni, e de'

(1) *Lib. 2. cap. 1. §. 12. n. 1. e seg.*

(2) *L. 3. §. 5. de vi, & vi armata.*

e de' comodi: se questi estremamente mancano al cittadino, per diritto di comunione, momentaneamente ei gli ricerca da chicchessia, nella maniera più facile, e pronta; e temporalmente dalla società, per mezzo de' giusti provvedimenti. Oh! felici le città, e i regni, se questa ragione gli dominasse: e calpestate quindi la vile avarizia, e le fumose grandezze, così si amasse in prima l'umanità.



T A V O L A

D E' C A P I T O L I.

CAP. I. *Che cosa sono le pubbliche, e le private violenze: la guerra, le armi: e il lor uso.* fog. 3

CAP. II. *De' Diritti della guerra di dubbia ragione.* fog. 14

CAP. III. *De' Diritti della guerra di certa ragione.* fog. 25

CAP. IV. *De' Diritti della guerra rispetto a' Neutrali.* fog. 34

CAP. V. *Degli Ostaggi, e de' Prigionieri.* fog. 37

CAP. VI. *De' Duelli.* fog. 42

CAP. VII. *Delle private difese.* fog. 47

DISSERTAZIONE II.

S U

LE LEGGI

DELL' ONORE.